



MUD: UN'OCCASIONE PER FARE IL PUNTO SULLA GESTIONE RIFIUTI

ING. ALESSANDRA TONELLI
21 MARZO 2018

INDICE

- Responsabilità del produttore dei rifiuti
- Quarta copia del formulario trasmessa via PEC
- SISTRI
- Come dimostrare di aver scelto correttamente recuperatori, smaltitori ed intermediari
- Regole da rispettare per il deposito temporaneo dei rifiuti
- Brevi cenni su sanzioni

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

- **NORMA VIGENTE («PRE SISTRI»)**
- Il produttore assolve ai propri obblighi sullo **smaltimento** dei propri rifiuti:
- *Conferendo gli stessi a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti*

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

- **NORMA VIGENTE (PRE SISTRI)**

- La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è **esclusa**:
- *In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento*
- *A condizione che*
- *Il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato all'arrivo al destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti ovvero abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione/Provincia della mancata ricezione del formulario.*

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

- **Come cambierebbe/cambierà dopo il SISTRI?**
- *“il produttore iniziale conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento”* anche quando consegna a terzi i rifiuti.
- *CONCETTO PIÙ ESTESO*

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

- Come cambierebbe/cambierà dopo il SISTRI?
- Per soggetti iscritti a SISTRI *“la responsabilità di ciascun soggetto è limitata alla rispettiva sfera di competenza”* stabilita dal SISTRI

QUARTA COPIA VIA PEC

- **LEGGE DI BILANCIO 2018 – nuovo art. 194 –bis D.Lgs. 152/2006**
- Dal 1° gennaio 2018:
- *3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.*

Novità

QUARTA COPIA VIA PEC

- Il Ministero dell'Ambiente si è espresso con ben tre circolari sul punto.
- *3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.*

QUARTA COPIA VIA PEC

- **Circolare n.1588 del 31/01/2018 .**

La norma in oggetto, così come formulata, risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura, fatta salva la possibilità che, nell'ambito dell'attuazione del nuovo articolo 194-bis comma 1, vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

- La norma in oggetto risulta applicabile **senza specifica procedura** fatta salva la possibilità di definire successivamente specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della **tracciabilità dei rifiuti**.

SISTRI: A CHE PUNTO SIAMO?

- **LEGGE DI BILANCIO 2018 – L. 27/12/2017 n.205**
- *Proroga di un [ulteriore] anno del periodo transitorio (fino al 31/12/2018)*
- Quindi...
- Continuano ad applicarsi i tradizionali sistemi di tracciamento e contabilità dei rifiuti: Registri di carico/scarico, formulari di identificazione e MUD
- Si applicano le sanzioni previste per la mancata, incompleta ed inesatta compilazione degli stessi

SISTRI: A CHE PUNTO SIAMO?

È obbligatorio per i soggetti tenuti ad aderire a SISTRI:

- Utilizzare il sistema SISTRI
- Effettuare il pagamento del contributo annuale entro il 30 aprile

- Sanzioni «attive» solo per
 - Mancata iscrizione di soggetti tenuti
 - Mancato versamento del contributo.

SISTRI: A CHE PUNTO SIAMO?

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SISTRI

COSA FARE?	ENTRO QUANDO?
CONSULTARE IL PORTALE SISTRI	30 APRILE 2018
EFFETTUARE IL PAGAMENTO	
INSERIRE I DATI SUL SISTEMA SISTRI	

SISTRI: IPOTESI DI FUTURO

Registri e formulari in formato digitale

- 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto **possono essere effettuati in formato digitale.***
- 2. Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ministero dello sviluppo economico, l'agenzia per l'italia digitale e l'unioncamere, con proprio decreto¹³, **predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.***

SISTRI: IPOTESI DI FUTURO

Recupero contributi e conguagli

- *Il Ministero dell'Ambiente stabilisce con proprio decreto procedure per*
- il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti
- le richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Chiedere al destinatario copia dell'autorizzazione
- Verificare almeno i seguenti dati:
 - Validità del provvedimento
 - Presenza del codice CER che gli stiamo conferendo
 - Operazione cui è destinato il rifiuto (recupero o smaltimento e sigla)
- **OK SITI INTERNET DEL DESTINATARIO E DEGLI ENTI.**

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI: DETTAGLI

	ENTE	DURATA	ISTRUTTORIA
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208)	REGIONE O PROVINCIA	10 anni	150 gg per il rilascio o diniego (termini sospesi in caso di procedura di VIA o di richiesta integr)
Autorizzazioni integrata ambientale	MINISTERO AMBIENTE O REGIONE	10 anni	150 gg per il rilascio o diniego (termini sospesi in caso di procedura di VIA o di richiesta integr)

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI: DETTAGLI

	ENTE	DURATA	ISTRUTTORIA
Procedure semplificate - c.d. "Comunicazione" - silenzio assenso	REGIONE O PROVINCIA	5 anni	Silenzio assenso decorsi 90 giorni (salvo interruzioni per integraz.)
AUA - Autorizzazione unica ambientale (che assorbe, tra le altre autorizzazioni, le procedure semplificate) (DPR 59/2013)	REGIONE O PROVINCIA	15 anni	150 gg per il rilascio o diniego (termini sospesi in caso di procedura di VIA o di richiesta integr)

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Il produttore è tenuto a conferire il rifiuto a trasportatori autorizzati
- Pertanto prima di ogni conferimento / contratto è necessario verificare che il trasportatore abbia l'autorizzazione per trasportare i rifiuti che gli stiamo inviando.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Quindi:
 - Chiedere al trasportatore copia dell'autorizzazione
 - Verificare almeno i seguenti dati:
 - Validità del provvedimento
 - Presenza del codice CER che gli stiamo conferendo
 - INOLTRE, ad ogni conferimento è obbligatorio controllare che la targa dell'automezzo che sta ritirando i rifiuti sia presente nel provvedimento autorizzativo.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Il produttore è tenuto a conferire il rifiuto ad intermediari autorizzati
- «*QUALSIASI IMPRESA CHE DISPONE IL RECUPERO O LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER CONTO DI TERZI, COMPRESI GLI INTERMEDIARI CHE NON ACQUISISCONO LA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEI RIFIUTI*»
- **ATTENZIONE: questo aspetto spesso sfugge!!!**
- «primo cessionario»
- Pertanto prima di ogni conferimento / contratto è necessario verificare che l'intermediario abbia l'autorizzazione per intermediare i rifiuti che gli stiamo inviando.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

- Quindi:
 - Chiedere all'intermediario copia dell'autorizzazione
 - Verificare almeno i seguenti dati:
 - Validità del provvedimento
 - Presenza del codice CER che gli stiamo conferendo

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI: DETTAGLI

	ENTE	DURATA	ISTRUTTORIA
Trasporto rifiuti	ALBO GESTORI AMBIENTALI	5 anni	60 giorni
Intermediazione di rifiuti	ALBO GESTORI AMBIENTALI	5 anni	60 giorni

AUTORIZZAZIONI DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI

- Il produttore dei rifiuti non deve richiedere nessuna autorizzazione.
- Devono però essere rispettati tempi e modi del deposito temporaneo

ABBANDONO DI RIFIUTI

- *È vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuto su suolo*
- È un divieto che si pone alla base di tutta la normativa in quanto da esso consegue che debbano essere avviati a recupero/smaltimento presso soggetti autorizzati.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

- È vietato miscelare:
 - Rifiuti pericolosi con non pericolosi
 - Rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità (eccetto il caso autorizzato)
 - Rifiuti tra loro ai fini di diluire le sostanze pericolose.

DEPOSITO TEMPORANEO

- È il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale **l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [2015]**

DEPOSITO TEMPORANEO

- è deposito temporaneo solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni
- **[altrimenti è qualcos'altro >>> sanzioni]**

DEPOSITO TEMPORANEO

- I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 853/2004, Reg.1342/2014, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- POPs



Diossine, Furani
Pesticidi
IPA
Ritardanti di
fiamma

DEPOSITO TEMPORANEO

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

DEPOSITO TEMPORANEO

RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI	
Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta del produttore</u> <i>NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente</i>	Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito	Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta del produttore</u> <i>NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente</i>	Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
	Al superamento dei 30 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.		Al superamento di massimo 10 mc in deposito e comunque una volta all'anno.
		Rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose	
		Rispetto sulle norme tecniche sul deposito dei POPs contenuti nei rifiuti	

DEPOSITO TEMPORANEO

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

DEPOSITO TEMPORANEO

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

DEPOSITO TEMPORANEO – NORME TECNICHE

Non sono mai state codificate. Si ragiona per analogia.

- 1) Idonea «recinzione»
- 2) Se pertinente, idoneo sistema di captazione acque meteoriche
- 3) Distinzione delle aree per tipologia di rifiuto
- 4) Aree pavimentate per stoccaggi in cumuli **ATTENZIONE EDILIZIA!**
- 5) Contenitori idonei
- 6) Rifiuti liquidi in serbatoi su superficie pavimentata e con bacino contenimento (30%vol o 110%?)
- 7) Rifiuti pericolosi coperti
- 8) Protezione da agenti atmosferici
- 9) A Tonelli 21/03/2018 etichettatura

DEPOSITO TEMPORANEO

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Unico caso: terre da scavo considerate rifiuto!

DEPOSITO TEMPORANEO – TERRE RIFIUTO

È stato recentemente stabilito (DPR 120 del 13/06/2017) che per i codici CER 17 05 04 e 17 05 03* il deposito temporaneo avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

DEPOSITO TEMPORANEO – TERRE RIFIUTO

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

DEPOSITO TEMPORANEO – TERRE RIFIUTO

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da **evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.**

DEPOSITO TEMPORANEO

- SE I RIFIUTI SONO TERRE ESSI RIENTRANO NELLA SEGUENTE REGOLA:

TERRE NON PERICOLOSE 17 05 04		TERRE PERICOLOSE 17 05 03*	
Rispetto delle buone prassi in materia di deposito		Rispetto delle norme tecniche in materia di deposito	
Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta del produttore</u> <i>NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente</i>	Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito	Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta del produttore</u> <i>NB: la scelta NON deve essere comunicata a nessun ente</i>	Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
	Al superamento dei 4000 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.		Al superamento di massimo 800 mc in deposito e comunque una volta all'anno.
		Rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose	
		Rispetto sulle norme tecniche sul deposito dei componenti pericolosi contenuti nei rifiuti	

REGISTRO – CHI?

- Il registro è tenuto da:
 - I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale
 - I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
 - Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
 - Le imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
 - Le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e da operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti (senza limitazioni dovute al numero di dipendenti)

- Sono esonerati dalla compilazione del registro le imprese e gli enti che producono rifiuti *non pericolosi* derivanti da:
 - Attività agricola o agro-industriale
 - Attività di costruzione e demolizione attività commerciali
 - Attività di servizio
 - Attività sanitarie

FIR

- TUTTI I TRASPORTI DI RIFIUTI DEVO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN FORMULARIO DI TRASPORTO.
- Il gestore del servizio di trasporto d rifiuti urbani
- Il produttore dei rifiuti che trasporti in proprio in modo occasionale un quantitativo di rifiuti non pericolosi inferiore a 30 kg/giorno o 30 litri/giorno (?)
- Tratta nazionale nel caso di trasporto transfrontaliero. (?)
- **Per lo spandimento dei fanghi in agricoltura ex d.Lgs. 99/1992: il formulario sostituisce la scheda identificativa con eventuali annotazioni.**

NUOVO FIR RACCOLTA METALLI

Novità

- Con Decreto 1° febbraio 2018 è stato adottato un formulario di trasporto specifico per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto (con iscrizione all'Albo) di metalli ferrosi e non ferrosi.
- **SEMPLIFICAZIONE (?)**
- Si applica ai soggetti che effettuano raccolta e trasporto di metalli ferrosi (iscritti all'Albo in maniera ordinaria o in forma semplificata da definire secondo la legge 124/2017) presso più produttori nell'ambito dello stesso trasporto con lo stesso veicolo.

NUOVO FIR RACCOLTA METALLI

Novità

- Nuovo formato del FIR solo per questa casistica
- In questo caso è il trasportatore che emette il FIR (sempre 4 copie, sempre vidimato)
- I diversi produttori compilano e firmano ciascuno la propria parte
- Una copia a ricalco resta presso l'ultimo produttore
- La quarta copia viene trasmessa (anche via PEC) all'ultimo produttore a cura del destinatario

NUOVO FIR RACCOLTA METALLI

Novità

- Gli obblighi di tenuta del registro sono assolti dalla conservazione in ordine cronologico dei «nuovi» FIR per i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di metalli ferrosi (iscritti all'Albo) presso più produttori nell'ambito dello stesso trasporto con lo stesso veicolo.

SANZIONI

SANZIONI – M.U.D. – ART. 258

Mancata comunicazione o incompleta o inesatta	Sanz. amministrativa da 2.600 a 15.500 euro
Comunicazione entro 60 gg dalla scadenza (29 giugno)	Sanz. amministrativa da 26 a 160 euro
Mancata conservazione dei registri	Sanz. amministrativa da 260 a 1.550 euro
Indicazioni incomplete o inesatte ma permettono di ricostruire le info.	Sanz. amministrativa da 260 a 1.550 euro

REGISTRO DI CARICO E SCARICO – ART. 258 PER IMPRESE CON DIPENDENTI > 15

Omessa o incompleta tenuta del registro	Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro
Omessa o incompleta tenuta del registro (rifiuti pericolosi)	Sanzione amministrativa da 15.500 a 93.000 euro + sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carica (<u>da un mese a un anno</u>) del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO – ART. 258 PER IMPRESE CON DIPENDENTI < 15

Omessa o incompleta tenuta del registro	Sanzione amministrativa da 1.040 a 6.200 euro
Omessa o incompleta tenuta del registro (<u>rifiuti pericolosi</u>)	Sanzione amministrativa da 2.070 a 12.400 euro + sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carica (da un mese a un anno) del responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.

FORMULARIO DI TRASPORTO – ART. 258

Formulario mancante o recante dati incompleti o inesatti	Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro + CONFISCA DEL MEZZO
Formulario mancante o recante dati incompleti o inesatti per <u>rifiuti pericolosi</u>	Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro + arresto (art.483 Cod. PENALE) fino a due anni
<ul style="list-style-type: none">•Indicazioni incomplete o inesatte ma permettono di ricostruire le dovute info•Mancata conservazione dei formulari	Sanz. amministrativa da 260 a 1.550 euro

ANALISI – ART. 258

<p>Predisposizione e/o uso di certificato di analisi con false indicazioni sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti</p>	<p>Arresto (art.483 Cod. PENALE) fino a due anni</p>
--	--

RESPONSABILITÀ PENALE ILLECITI

- **Personale (persona fisica)**
- **Enti – in italia dal 2001 (europa dal 2000)**
- **(Si chiama «responsabilità amministrativa degli enti» ma di fatto è penale**
- **Obiettivo: coinvolgere nella punizione patrimonio societario ed interessi economici dei soci.**

RESPONSABILITÀ PENALE ILLECITI

- **Fino al 2001 il patrimonio della società risultava intonso da**
 - **RISARCIMENTI DI DANNI**
 - **CONSEGUENZE SANZIONATORIE**

- **Ma solo obbligo in solido in caso di insolvenza dell'autore (legale rappresentante, delegato,...)**

RESPONSABILITÀ PENALE ILLECITI

- L'ente (società, associazione, soci di società,...) è corresponsabile di reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.
- Rosa circoscritta di reati
- Scelta italiana «minimalista»

ERRATA COMPILAZIONE DEL FIR- CODICE AMBIENTE ART. 256

OMISSIONE FIR ERRATA COMPILAZIONE	Sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 Reclusione fino a due anni se rif. pericolosi o certificato analitico falso
---	--

ERRATA COMPILAZIONE DEL FIR- DECRETO 231 / 2001

OMISSIONE FIR ERRATA COMPILAZIONE	Sanzione amministrativa da 150 a 250 quote Reclusione fino a due anni se rif. pericolosi o certificato analitico falso
---	--

Quota: da 258,00 a 1.549,00 euro.

The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.


GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

- Art. 184 comma 5
- «L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi»

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

- La caratterizzazione spetta al produttore
- Analisi ciclo produttivo
- Sostanze pericolose utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto
- Attibuzione codice CER
- Eventuale analisi



PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI

- la decisione 2014/955/ue suggerisce un percorso preciso ai fini dell'individuazione del codice cer
 1. identificazione della fonte che genera il rifiuto consultando i titoli a 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.


PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI

- La decisione 2014/955/ue suggerisce un percorso preciso ai fini dell'individuazione del codice CER
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13,14 e 15 per identificare il codice corretto.
 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
 4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto1.

ANALISI SUL RIFIUTO OBBLIGATORIE O FACOLTATIVE?

- **ATTENZIONE!!!**
- **ESSE SONO SOLO UN ELEMENTO DEL PROCESSO DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO**
- **OBBLIGATORIE A CARICO DEL PRODUTTORE DA NORMA:**
 - OGNI DUE ANNI SE INVIO A RECUPERO
 - OGNI ANNO SE INVIO A SMALTIMENTO

RIFIUTO VS NON-RIFIUTO



A.Tonelli 21/03/2018

EOW (ex
MPS)

Scarico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:	Annotazioni:
Carico <input type="checkbox"/>				
del.....	Litri
n.....	b) Descrizione	Metri cubi
Formulario
n.....
del.....
Rif. Operazioni di carico	c) Stato fisico
n.....	Intermediario/Commerciante
.....	d) Classi di pericolosità	Denominazione
.....	Sede
.....	e) Rifiuto destinato a;	C.F
.....	() smaltimento cod.....
.....	() recupero cod.....
.....	Iscrizione Albo N.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: ...del .../.../...
Numero registro: ...

(1) Produttore/Detentore:

unita' locale:

C.fisc:

N.Aut/AIbo:

del .../.../...

VERIFICARE

(2) Destinatario:

Luogo di destinazione:

C.fisc:

N.Aut/AIbo:

del .../.../...

VERIFICARE

(3) Trasportatore del rifiuto:

C.fisc:

N.Aut/AIbo:

del .../.../...

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...)

di:

INTERMEDIARI
O

Annotazioni:

(4) Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione:

Codice Europeo: /

Stato fisico:

(1) (2) (3) (4)

Caratteristiche di pericolo:

N. Collicontenitori:

VERIFICARE

(5) Rifiuto destinato a:

(recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche:

(6) Quantita': (-) Kg. o litri

(-) Peso da verificarsi a destino.

(P.Lordo: Tara:)

(7) Percorso (se diverso dal piu' breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE ""

FIRMA DEL TRASPORTATORE: ""

detentore che effettua la spedizione del rifiuto:

VERIFICARE

(10) Cognome e Nome conducente

Targa automezzo:

.....

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del .../.../...

(11) - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data

FIRMA DEL DESTINATARIO: